1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 245

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 5 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, in udienza del 25 agosto ultimo.

ALTEZZA REALE,

Nelle successive annessioni che prepararono la felice proclamazione del Regno d'Italia avvenne più volte che particolari servizi appartenenti ad alcun Ministero di taluno degli antichi Stati fossero attribuiti in altri paesi ad un Ministero diverso, la quale anormalità di competenze distinte secondo i territorii e non secondo le materie, se fosse durata, avrebbe generato un'evidente confusione, non essendo possibile una distribuzione dei pubblici negozii nell'amministrazione centrale, secondo i territorii e non secondo le materie che nei soli Stati federativi.

Fu quindi costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, approvata dal Governo e dalle Camere nel voto dei bilanci, che il R. decreto del 21 dicembre 1850 e gli altri della stessa natura che regolarono la distribuzione dei servizi nei vari Ministeri subalpini, fossero applicabili a tutte le provincie dello Stato.

Tra questi è il decreto del 5 luglio 1860, che derogando ad anteriori disposizioni, per effetto dell'istituzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio indicò le materie che dovevano formare le competenze di quest'ultimo.

Per norma generale alle amministrazioni subordinate che conservano nelle provincie liberate dalla dominazione straniera le norme particolari e le regole ad esse guarentite col R. decreto del 18 luglio 1866 nº 3064, ma che debbono nella sede del Governo dipendere dai Ministeri a cui sono confidate le materie di loro competenza, sarebbe stato sufficiente pubblicare in quelle provincie il citato decreto 5 luglio 1860, se le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio non fossero state mutate, in molta parte diminuite con altri posteriori decreti.

È sembrato quindi al sottoscritto che fosse miglior consiglio riprodurre per le dette provincie l'enumerazione delle attribuzioni che appartengono al detto Ministero secondo le correzioni che risultano da posteriori R. decreti, e perciò si onora di presentare alla firma di V. A. R. il seguente decreto.

Il numero 3185 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle provincie liberate dall'occupazione straniera, come nelle altre provincie del Regno, sono di competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Rispetto all'agricoltura:

1º La preparazione delle leggi dirette a tutelare la proprietà agraria, a promuovere il miglioramento del territorio nazionale, ossia la bonificazione degli stagni e de' terreni paludosi, la coltivazione, il piantamento nelle dune, il dissodamento delle terre incolte, la riduzione a coltura dei pascoli, e la irrigazione;

2º Le preposizioni delle opere nuove o da modificarsi relative ai canali di irrigazione, alla difesa delle sponde di questi, alla bonificazione delle paludi e stagni, di concerto, occorrendo, col Dicastero dei lavori pubblici;

3º Il regime dei boschi e delle foreste ed il personale di tali amministrazioni;

4º L'ordinamento della polizia rurale ed il personale di essa;

5º La legislazione relativa alle strade vicinali, rurali e private nelle sue attinenze coll'agricoltura;

6º Le istituzioni intese allo incremento della agricoltura, e quindi le scuole tecniche d'agricoltura e l'esercizio pratico della veterinaria, meno l'insegnamento della medesima che spetta al Ministero dell'istruzione pubblica, i comizi agrari, le accademie e le società d'agricoltura, le colonie agrarie, gl'incoraggiamenti per il perfezionamento di metodi agrari, le razze nostrali, il servizio ippico, l'acclimatazione delle piante e degli animali esotici, le esposizioni agrarie, le società d'assicurazione agraria, e le istituzioni di credito agrario e fondiario;

7º La vigilanza amministrativa generale per impedire e correggere i cattivi annonari, la formazione delle mercuriali, dei prezzi dei cereali, sì nello Stato che all'estero;

8º La caccia e tutto ciò che si riferisce all'esercizio di essa ed alla conservazione del selvaggiume, la pesca fluviale.

Per l'industria:

Gli istituti tecnici e le scuole speciali tecniche industriali e le privative industriali, la proprietà letteraria e artistica, le disposizioni industriali, i musei industriali permanenti, gli stabilimenti pel condizionamento ed asciugamento delle sete, gli stabilimenti industriali insalubri ed incomodi, i giurì industriali, i marchi e segni distintivi di fabbricazione, i disegni e modelli di fabbrica, la legislazione sulle miniere, cave ed usine ed il personale tecnico del relativo servizio.

Per il commercio:

Lo studio della legislazione commerciale per procurarne i miglioramenti o le riforme d'accordo col Dicastero di grazia e giustizia, le scuole tecniche di commercio, le scuole nautiche per la marina mercantile, gli istituti di credito, i magazzini di deposito e di pegni commerciali, le Camere di commercio, le borse di commercio, gli agenti di cambio, i sensali e liquidatori, le fiere ed i mercati, le mercuriali dei prezzi delle merci, l'esame dei progetti di leggi relative alle vie di comunicazione, alle tariffe delle strade ferrate e dei telegrafi elettrici nei loro rapporti colla circolazione commerciale di concerto col Dicastero dei lavori pubblici e delle finanze, lo studio e la discussione dei mezzi di estendere e fortificare il commercio del Regno coll'estero, la compilazione dei progetti di trattati di commercio e di navigazione colle estere potenze, e l'esame dei progetti di leggi e tariffe doganali di concerto col Dicastero delle finanze, lo studio degli interessi nazionali riguardanti il commercio e l'industria dei porti marittimi del Regno, il movimento comparato della grande navigazione, del grande e piccolo cabottaggio e del transito nei principali porti dello Stato, la formazione dei progetti di legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima, in quanto concernono lo sviluppo e l'economia di questo ramo d'industria e commercio, il marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

Art. 2. Sono pure attribuite al Ministero di agricoltura, industria e commercio le direzioni relative al censimento della popolazione, la statistica generale del Regno, di concerto cogli altri Ministeri nelle parti spettanti a ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l'ordinamento dei relativi mezzi di esecuzione, le casse di risparmio, i monti frumentarii e monti di Pietà che non siano intesi specialmente allo scopo di sovvenire piamente alla indigenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

CORDOVA.

Il numero 3186 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il decreto 14 luglio 1866, nº 3121, sulle tasse di registro;
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di registro.*

Art. 1. Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso e in quelli della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito sia per causa di morte, e nelle costituzioni, cessioni o estinzioni delle pensioni o rendite vitalizie, non che nei mandati con retribuzione annua, l'usufrutto, la rendita, pensione o retribuzione non potranno valutarsi al minor cumulo di cinque annate a termini degli art. 16, 17 e 18 del decreto 14 luglio ultimo, se non viene giustificato, colla produzione del regolare atto di nascita, che la persona o le persone da cui dipende la durata dell'usufrutto, della rendita o del mandato abbiano oltrepassata l'età di cinquant'anni, a meno che questa circostanza già risultasse in egual modo comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati allo stesso uffizio del registro.

Art. 2. I sindaci dei comuni nei quali si tengono mercati, o coloro che ne fanno le veci dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'ufficio del registro del proprio distretto le mercuriali de' prezzi dei generi e derrate del trimestre precedente.

Art. 3. Nei trasferimenti d'immobili a titolo gratuito o per causa di morte o in quelli pei quali non risulti dagli atti un corrispettivo o valore determinato o non risultano gli elementi necessari per determinarlo, il ricevitore, quando non sia stata presentata la nota indicativa prescritta dal nº 2 dell'art. 23 del citato decreto, o quando non creda esatto il valore indicato, dovrà procurarsi dall'agente delle tasse o del catasto una dichiarazione indicativa dell'imposta principale fondiaria di cui nell'anno nel quale seguì l'atto o il trasferimento è stato gravato l'immobile non valutato, o sul quale cade sospetto d'insufficiente valutazione.

La dichiarazione sarà scritta in carta non bollata e sarà rilasciata gratuitamente.

Art. 4. Negli atti d'incanto non definitivo di beni immobili e in quelli d'appalto pur non definitivo fatti all'asta pubblica, i liberatari o appaltatori provvisorii dovranno, entro i cinque giorni stabiliti dall'art. 36 del citato decreto, eseguire il pagamento della tassa fissa di L. 3, a mani del cancelliere o funzionario che ha ricevuto l'atto, e questo atto dovrà poi per cura dello stesso funzionario essere registrato entro il termine ordinario di 20 giorni prescritto dall'articolo 73 dello stesso decreto.

Art. 5. La tassa fissa che a termini dell'articolo 46 del citato decreto e dell'art. 104 dell'annessa tariffa deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione, sarà esigibile entro 20 giorni dall'effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inseriti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell'atto di inserirveli posteriormente.

A quest'effetto il notaro o funzionario che ha ricevuto l'atto, sarà in obbligo d'indicare sul documento posteriormente inserito la data della eseguita inserzione, munendo della propria firma la relativa dichiarazione e dovrà inserire sotto la stessa data a repertorio la eseguita inserzione.

Art. 6. Le copie dei titoli, che a norma dell'art. 55 del citato decreto devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'ufficio del registro unitamente alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all'art. 1 del presente decreto, quando non siano scritti in carta bollata e in genere tutti i titoli e documenti non non bollati che fossero prodotti per l'applicazione, o moderazione delle tasse di registro.

Art. 7. Oltre il modulo indicato dall'art. 70 del citato decreto per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall'amministrazione gli stampati per la denuncia dei contratti non ridotti in scrittura, della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o della esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, e finalmente per la denuncia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie.

Art. 8. Gli economi e subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno ai direttori delle tasse e del demanio del distretto la nota delle prese di possesso dei benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente.

In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso, dovranno trasmettere un certificato negativo.

Art. 9. Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più notari la tassa sarà riscossa una volta sola, e la quietanza del pagamento della medesima, munita di marche di riscontro, sarà apposta sull'originale che primo verrà presentato alla registrazione.

Gli altri originali dovranno pure essere presentati all'ufficio del registro, a cura dei notari che li ritengono, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto e su di essi il ricevitore sarà tenuto di trascrivere gratuitamente e senz'applicazione di marche di riscontro, il tenore della seguita registrazione.

Art. 10. Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, dovrà questa o direttamente o col mezzo degli uffizi che ne dipendono notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione delle tasse e del demanio del distretto nel quale esiste l'uffizio del registro competente alla registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaro o il funzionario rogante, la data e la natura dell'atto e il giorno in cui fu data o ordinata la comunicazione dell'approvazione. Assieme all'atto o contratto approvato dovrà unirsi per cura del notaro o funzionario che l'avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del decreto d'approvazione o della lettera di partecipazione.

Art. 11. I cancellieri giudiziarii dovranno provvedersi delle marche di registrazione che essi debbono apporre agli atti indicati all'art. 72 del citato decreto presso l'uffizio del registro degli atti giudiziari del rispettivo distretto contro pagamento del loro ammontare.

A quest'effetto il cancelliere potrà valersi dei fondi di cassa erariale esistenti a sue mani, e dovrà fare per ciascuna provvista apposita richiesta in iscritto la quale sarà conservata dal ricevitore.

Art. 12. Salvi gli obblighi imposti ai cancellieri giudiziali dell'articolo 73 del citato decreto, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione sugli originali potrà essere domandato direttamente alle parti e ai loro procuratori solidalmente tenuti giusta il disposto dal nº 2 del l'articolo 86 dello stesso decreto, ognorachè entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il cancelliere abbia dato avviso al ricevitore della emanazione della medesima e gli abbia somministrato gli elementi necessari per la liquidazione della tassa.

Art. 13. Sempre quando in calce o in margine delle sentenze definitive da registrarsi sugli originali sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima le sentenze potranno essere iscritte a repertorio.

Art. 14. I cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi depositati in cancelleria degli atti di causa e delle fatte produzioni quando non siano muniti della prescritta marca di registrazione, o trattandosi di cause nelle quali siano interessate amministrazioni dello Stato, persone, o enti morali ammessi al beneficio dei poveri, non siano stati registrati a debito, gli atti, i processi verbali, le sentenze non definitive, i decreti e provvedimenti tutti emanati nella causa quantunque non sia per anco per taluni d'essi trascorso il termine utile per l'eseguimento delle accennate formalità.

Art. 15. La eccezione contenuta nell'articolo 103 del citato decreto rispetto agli atti degli uscieri concerne il rilascio delle copie e degli estratti, ma non può estendersi agli originali degli atti medesimi, i quali dovranno rimanere presso gli uscieri fino a che non siano stati muniti delle prescritte note di registrazione.

Art. 16. Le dichiarazioni prescritte dal decreto 14 luglio 1866 ed eseguite da persone analfabete o impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 17. Pel caso di denunzie di eredità o di prese di possesso, di benefizi o cappellanie fatte per mezzo di procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'uffizio del registro unitamente alla denuncia.

Art. 18. I supplementi di denunzia di eredità o di prese di possesso, di benefizi o cappellanie ammessi dall'articolo 95 del decreto, per correggere le omissioni o la insufficienza di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denuncia principale.

Art. 19. I legati vincolati a condizione sospensiva per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denunzia dell'eredità, potranno essere denunciati senza conseguenze penali unitamente alla eredità, purchè la denunzia di questa venga fatta in tempo utile.

Art. 20. La quietanza delle tasse di registro stabilite dal citato decreto tanto se apposta sull'atto originale o sulla copia presentata, quanto se rilasciata in foglio separato, sia che si riferisca a tassa principale, sia che riguardi una tassa suppletiva, dovrà essere munita di una o più marche di riscontro, le quali rappresentino il montare totale delle somme pagate, non tenuto conto del decimo di guerra, e neppure delle pene pecuniarie, che fossero state parimenti riscosse.

In margine o a piedi di ciascuna quietanza il ricevitore dovrà sempre apporre la distinta di ciò che fu riscosso per tassa, per pena pecuniaria e per decimo di guerra.

Art. 21. Le marche di riscontro dovranno essere applicate prima che sia scritta la nota di registrazione o la quietanza di pagamento, e potranno apporsi in quella parte dell'atto originale, della copia registrata o del foglio separato in cui si possa scrivere la detta nota o quietanza.

Quando occorra l'impiego di più marche, esse verranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, incominciando con l'apposizione a destra del foglio della marca di maggior valore e proseguendo con le stesse norme verso il lato sinistro fino al compimento della somma che le marche sono destinate ad indicare.

La nota di registrazione o la quietanza di pagamento servirà di annullamento alle marche, ed a questo effetto essa dovrà incominciare a scriversi sul foglio a destra della prima marca in modo che la scritturazione di una o più linee, quante occorrono per la nota o quietanza, passando orizzontalmente su tutte le marche vada a terminare parimenti sul foglio a sinistra dell'ultima marca.

Art. 22. Il totale ammontare delle tasse di registro liquidate a norma del decreto 14 luglio 1866 e risultanti dai libri di registrazione, escluso il decimo di guerra e le pene pecuniarie, dovrà corrispondere con esattezza al totale valore delle marche di riscontro state applicate.

I ricevitori saranno responsabili in proprio per le differenze che si riscontrassero ognorachè non fossero in grado di somministrare sufficienti giustificazioni delle rilevate differenze, salva sempre l'applicazione di rigorose misure disciplinari, ed all'uopo anche della rimozione dall'ufficio in caso di constatata defraudazione a danno dell'erario.

Art. 23. Per le tasse il pagamento delle quali a termini del citato decreto non dev'essere contemporaneo colla presentazione dell'atto o denuncia, il ricevitore appena scaduto il termine per il pagamento dovrà far notificare al debitore un avviso per iscritto della seguita liquidazione, indicando l'ammontare della tassa liquidata.

La notificazione dell'avviso dovrà eseguirsi per mezzo di usciere o serviente comunale i quali per ciascuna significazione dovranno trasmettere al ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'Amministrazione. Gli uscieri e servienti comunali avranno diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascun avviso significato e per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

Art. 24. Non ostante il divieto fatto coll'articolo 103 del decreto 14 luglio 1866 potrà, per gli effetti della trascrizione o dell'iscrizione ipotecaria, e giusta le facoltà derivanti dagli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel Regno, o di sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale al quale la copia è destinata.

La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato articolo 103.

Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno essere divertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime e colla firma del funzionario che le ha autenticate la menzione della seguita registrazione.

Art. 25. Fermo, anche nel caso sia rilasciata copia per l'uso accennato nel precedente articolo, l'obbligo imposto ai cancellieri di far registrare entro venti giorni dalla loro data rispettiva gli atti e le sentenze da registrarsi sui loro originali, quanto alle sentenze da registrarsi sulle copie i cancellieri medesimi prima di procedere per l'uso anzidetto all'autenticazione della copia non stata preventivamente registrata, dovranno farsi depositare dai richiedenti l'ammontare delle tasse dovute per eseguirne poi il versamento nella cassa del ricevitore entro 20 giorni dalla data dell'autenticazione, la quale dovrà sotto la stessa data essere iscritta a repertorio.

In caso di omesso o ritardato versamento, o di non fatta o tardiva iscrizione a repertorio, saranno applicate le pene pecuniarie rispettivamente stabilite dagli articoli 93 e 110 del citato decreto.

Il ricevitore rilascierà la quietanza della tassa riscossa o sulla copia medesima che fosse restituita dall'uffizio ipotecario, dopo eseguita l'iscrizione, ovvero sopra foglio separato, mediante apposizione sì nell'uno che nell'altro caso delle prescritte marche di riscontro.

Art. 26. Non si intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 110 del citato decreto se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte dai successivi art. 111 e 112.

Art. 27. Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Art. 28. Il completamento del repertorio ordinato per la omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto iscriversi.

Art. 29. La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dal citato decreto, spetterà alla Direzione delle tasse e del demanio da cui dipende l'uffizio del registro che ha fatta la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500.

Ove il valore della controversia oltrepassasse le lire 500 la risoluzione apparterrà al Ministero delle finanze.

Allo stesso Ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalle Direzioni.

Art. 30. Nei casi accennati degli art. 128 e 135 del citato decreto ove l'originale dell'atto privato sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa fosse depositato presso un

archivio, ufficio o funzionario pubblico alla produzione dell'atto originale si dovrà supplire colla presentazione di una copia in carta da bollo certificata conforme dal funzionario o ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

Art. 31. Gli ufficii dei ricevitori delle tasse e del demanio dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale e per tre ore in ogni giorno festivo.

L'orario sarà stabilito sulla proposta del ricevitore dalla Direzione delle tasse e del demanio in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.

L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'uffizio.

Art. 32. Gl'ufficii del registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione; però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

Art. 33. In ogni uffizio del registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degl'atti presentati, e l'ammontare delle somme depositate.

Nel caso di presentazione di più atti, se il funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera di avere anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato.

Quest'elenco sarà munito del visto del ricevitore e dell'indicazione del numero d'ordine della ricevuta staccata, e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la rimessione al medesimo della ricevuta staccata.

La ricevuta e l'elenco sovrà accennati dovranno poi essere riconsegnati all'ufficio del registro per ottenere la restituzione degli atti registrati.

Art. 34. Oltre il divieto fatto coll'articolo 121 del citato decreto, sarà proibito ai ricevitori del registro sotto gravi pene disciplinari di permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

Art. 35. Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni di cui all'articolo 121 del decreto 14 luglio 1866, i ricevitori potranno esigere i diritti stabiliti dall'articolo 47 del R. decreto 4 maggio 1862, n° 595.

Art. 36. Fra gli atti dei procedimenti contenziosi che a termini dell'articolo 136 del citato decreto possono registrarsi a debito dovranno comprendersi anche gli atti di usciere indicati al n° 7 del precedente articolo 66.

CAPO II. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 37. Per i passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi o delle cappellanie avvenuti dopo l'attivazione del Reale decreto 14 luglio 1866 e soggetti alla tassa proporzionale dal medesimo decreto stabilita, cesserà l'applicazione di qualunque altra tassa, diritto o emolumento che in forza di speciali disposizioni fossero dovuti per la collazione degli stessi benefizii o cappellanie.

Art. 38. Fino a tanto che non venga altrimenti disposto per le marche di registrazione prescritte dall'articolo 72 del citato decreto, saranno adoperate le marche da bollo a centesimi 50, lire 1, e lire 2 stabilite con altro decreto 2 agosto 1863, n° 1385, sulle quali per altro saranno reimpresse per cura dell'Amministrazione nella parte superiore di ciascuna marca e a forma d'arco le parole *Tassa di registro* e negli angoli inferiori d'esse le lettere *T R*.

Art. 39. Similmente per le marche di riscontro prescritte dall'articolo 88 del decreto 14 luglio ultimo saranno provvisoriamente adoperate speciali marche della dimensione dei francobolli postali portanti le seguenti impressioni cioè: nel centro, dentro uno spazio ovale, una testa di donna raffigurante l'Italia, e al lato destro della cornice della marca la parola *marca*, al sinistro le parole *di riscontro*; e in capo ed a piedi la indicazione del rispettivo valore.

Le marche da centesimi 50 sino a lire 9 inclusivamente saranno di colore turchino; quelle da lire 10 a lire 90 di colore violaceo; quelle da lire 100 a lire 900 di color rosso chiaro, e finalmente di color verde chiaro quelle di lire 1,000 e di lire 5,000.

Art. 40. I repertori o squazzi prescritti dalle leggi notariali tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai notari potranno tener luogo dei repertori degli atti stabiliti dall'articolo 110 del decreto 14 luglio 1866 purchè:

1° Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli articoli 111 e 112 del decreto medesimo;

2° Contengano la indicazione di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna iscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della legge notariale.

Art. 41. Sino a che non venga diversamente provveduto saranno dagli uffizi di registro e da quelli del censo o catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del Regno circa la comunicazione dagli uni agli altri uffizii delle note o schiarimenti sui passaggi dei beni immobili e sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

Art. 42. Gli atti e le sentenze posteriori al 31 maggio 1862 la cui registrazione era obbligatoria in un termine fisso e non fu eseguita prima dell'attivazione del decreto 14 luglio 1866 dovrà farsi col pagamento delle tasse e pene pecuniarie e nei modi e termini stabiliti dalla citata legge del 21 aprile 1862.

Art. 43. Gli atti d'ultima volontà fatti prima dell'attivazione della legge 21 aprile 1862, n° 585, in forza dei quali si devolve in tutto od in parte l'eredità, quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'articolo 76 del citato decreto.

Art. 44. Per le tasse e pene pecuniarie di cui è menzione negli articoli 85 e 97 del R. decreto 4 maggio 1862, n° 595, continueranno a osservarsi le disposizioni in essi articoli contenute.

Art. 45. Il presente decreto andrà in osservanza contemporaneamente a quello più volte citato del 14 luglio 1866, n° 3121.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 3 maggio 1866, con cui fu mobilizzato per servizio di guerra il battaglione di Guardia Nazionale n° 194;

Sulla proposta dei ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il battaglione di Guardia Nazionale n° 194 (Catanzaro) stato mobilizzato col precitato decreto è licenziato.

Il predetto ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 15 settembre, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 1° settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

E. CUGIA.
B. RICASOLI.

Sopra proposta del ministro per gli affari esteri, S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re ha con decreto del 15 agosto ultimo scorso fatte le seguenti disposizioni:

Cavaliere Giovanni Cavalli d'Olivola, capo di sezione nel Ministero degli affari esteri, collocato a riposo col titolo onorario di direttore capo di divisione;

Cav. Niccolò dei marchesi Santasilia, segretario di 1ª classe id. promosso a capo di sezione;

Cattaneo Angelo, segretario di 2ª classe id., promosso a segretario di 1ª classe.

Con decreti delli 18 e 25 agosto 1866, S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, sulla proposta del ministro della marina, ha fatto le seguenti disposizioni:

Orsini Napoleone, applicato di marina di 2ª classe in disponibilità per soppressione di posto, revocato dall'impiego per grave mancanza in servizio;

Calcagni Giuseppe, applicato di porto, collocato in disponibilità per soppressione di posto coll'annuo assegnamento di lire 600.

Con Reale decreto del 30 agosto 1866 il sottotenente nel 1° battaglione di Guardia Nazionale Mobile Vigna Giuseppe è dispensato dal servizio.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Circolare ai signori prefetti delle provincie siciliane intorno alla richiesta di notizie sulle operazioni concernenti i demani comunali di Sicilia:

Firenze, addì 30 agosto 1866.

Nel rendersi conto delle operazioni compiute intorno ai demani comunali nelle provincie meridionali dopo che fu sua cura nel gennaio 1862 di farli attribuire a questo Ministero perchè avessero più celere corso, ha potuto il sottoscritto osservare che il numero, e l'importanza delle operazioni terminate nelle provincie napolitane oltrepassa di gran lunga l'entità di quelle che furono esaurite nelle provincie siciliane.

Non ignora il sottoscritto le condizioni economiche e giuridiche per le quali la somma degli affari relativi ai demani comunali in Sicilia non può rispondere in proporzione di territorio a quella di simili vertenze nelle altre provincie meridionali; nè sfuggirono alle sue considerazioni i fatti storici per cui da remoti tempi sino a quasi la metà di questo secolo le condizioni giuridiche e sociali e le stesse forze della pubblica amministrazione ebbero diverso indirizzo nella parte insulare e nella continentale di quello che fu già detto Reame delle Due Sicilie. Ma gli è lecito dubitare che tutte queste circostanze non bastino a spiegare per intero la notabilissima differenza nella franchezza con cui furono iniziate e nell'energia con cui furono condotte le operazioni demaniali dall'una e dall'altra parte dello stretto di Messina. Ed invero non è cosa ignota ad alcuno che sin dallo scorcio del 1843 fu dal caduto Governo rallentato l'impulso che aveva dato nel dicembre 1838 a questa parte importantissima del pubblico servizio. E le condizioni particolari dell'Isola possono per avventura aver prodotto questo singolare effetto che i nuovi ordini liberi portando a capo nell'amministrazione comunale le persone più notabili per capacità personale, e per possedimenti territoriali non siano riusciti compiutamente propizi alla tutela d'interessi che toccano da vicino quelle classi più numerose, che la statistica dell'istruzione pubblica ha dimostrato illetterate in alcune più che in altre provincie del Regno.

Non occorre ricordare ai signori prefetti che è missione del Governo a loro specialmente affidata il promuovere quella tutela degli interessi delle classi più numerose e meno capaci di spiegare la necessaria efficacia per far valere i loro diritti. Ed ora più che mai è necessario conoscerli e spiegarli in tutta la estensione, che ad essi compete a cagione dei nuovi fatti che potrebbero mortificare i diritti di cui è parola. Dappoichè a nulla gioverebbe il dissimularsi che la maggiore mobilità con cui trapassano cogli ordini odierni le proprietà territoriali da mano a mano, la maggior ingerenza che le leggi organiche accordano ai tribunali sulle cause di questa natura, la trasformazione che subiscono le proprietà exfeudali dello Stato ed i demani ecclesiastici, e la stessa influenza che esercita la nuova legislazione civile ordinata per popoli, che sono interamente usciti dal periodo di liquidazione degli antichi effetti del sistema feudale sono tutte cause che contribuiscono a rendere per lo avvenire o inesperibili o ristrette le eccezioni perentorie, o prive del favore delle autorità giudicanti le quistioni demaniali, che in appresso potrebbero sorgere.

Essendo impegnata una parte della responsabilità di questo Ministero nella cura che gli è commessa dei diritti e degli interessi, che formano oggetto della presente circolare, il sottoscritto non può che declinarla sui signori prefetti soli organi efficaci che gli appresta la legge, E quindi li sollecita vivamente a volere, penetrandosi dello spirito delle precedenti considerazioni e rivolgendosi ai sindaci ed anche a persone competenti, fossero anche private, da loro conosciute per probità ed intelligenza, promuovere lo sperimento di quei diritti che fossero conosciuti, e la ricerca di quegli altri che fossero per dolo o per incuria sottratti alla conoscenza dell'autorità governativa, specialmente in quanto concerne le promiscuità esistenti in fatto e anco solamente in diritto, le usurpazioni dei demani comunali, che sono oggetto di reintegra e le separazioni in massa dei demani promiscui.

I signori prefetti delle provincie siciliane sono pregati di riportare comune per comune i risultati delle loro ricerche, ed il parallelo delle operazioni iniziate e compiute sul modulo che si unisce alla presente nota accompagnandolo con estesi e muniti ragguagli delle ricerche da essi fatte e dei risultati da essi ottenuti.

Il Ministro
CORDOVA.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino 31 agosto, all'*Indép. Belge*:

Una corrispondenza indirizzata alla *Gazzetta Nazionale* dalle rive del Meno assicura che in seguito all'attitudine del Ministero Dalwigk ostile alla Prussia avrebbe luogo un cambiamento decisivo nell'affare dell'Assia Darmstadt.

L'incorporazione della provincia d'Oberhessen sarebbe già decisa, o poco mancherebbe ad esserlo.

Non ho bisogno di dirvi che questa notizia quando si verificasse produrrebbe una viva soddisfazione in tutta la Prussia.

Poco dopo la promulgazione della legge d'annessione, stata presentata alla Camera, verrà introdotta per decreto reale nei paesi annessi la organizzazione militare prussiana.

— Si scrive da Berlino, 31 agosto, alla *Corrispondenza Havas*:

Per consolare la città di Annover della partenza definitiva della Corte è stato deciso che il principe reale, o il principe Federico Carlo risiederebbero provvisoriamente in quella città.

Per quanto alle trattative colla Sassonia non si sa nulla di positivo, se non che il conte di Bismarck si mantiene irremovibile nel dimandare che la Prussia abbia il comando dell'esercito e delle fortezze del regno.

Si smentisce formalmente che la Prussia stia trattando cogli Stati del sud per la organizzazione militare.

AUSTRIA. — Si legge nella *Wien. Presse*:

L'invio del principe Carlo nei Principati per assumervi il governo ci mostra chiaramente che il conte di Bismarck aveva nascosto il suo giuoco all'ovest con un colpo nuovo ed inatteso tentato all'est, e che le Corti di Parigi e Pietroburgo erano venute d'accordo riguardo agli affari d'oriente.

Naturalmente tutto questo accadeva senza che noi ci prendessimo parte, e senza dubbio non affatto nel nostro interesse.

Oggi che la questione tedesca è, almeno pel momento, un affare risoluto, i lampi che rischiarano l'orizzonte d'Oriente attirano i nostri sguardi.

L'isola di Candia è in piena ribellione contro la Turchia. I delegati delle popolazioni cristiane hanno costituita una assemblea nazionale, e dopo il rifiuto stato dato dalla Porta alle loro dimande di riforma amministrativa, essi reclamano l'annessione alla Grecia.

Allo stesso tempo gli abitanti della Montagna Nera hanno riconosciuto che la presenza dei battaglioni turchi al nord-est della loro frontiera metteva in pericolo il loro Stato. Perciò, una deputazione condotta da un archimandrita dirigesi non già al governo turco, ma allo ambasciatore russo a Vienna per portarvi i suoi lagni.

L'archimandrita si porterà da Vienna a Belgrado per sentire dal principe Michele ciò che egli pensi della guarnigione turca della cittadella.

Si assicura che di là dovrà andare a presentare in nome dei suoi compatriotti Montenegrini i suoi omaggi al nuovo principe della Moldo-Valacchia.

Parrebbe che non si volessero più tener segreti i piani formati, dal momento che simili passi sono fatti così ostensibilmente.

Il fermento degli animi guadagna terreno anche nell'Albania, da dove la Turchia prende i suoi migliori soldati. L'agà di Filialis ha cacciati dalle loro case gli abitanti di quattordici villaggi del comune di Tzamuria. Il pascià di Gianina è costretto a procedere a numerosi arresti. Nelle foreste sempre verdi delle vallate dell'Albania il brigantaggio prende facilmente un carattere politico e religioso. Quando si tratta di marciare contro gli Ottomani le differenti tribù, che al solito si odiano mortalmente, fanno causa comune, e non manca chi cerchi riunirle ad uno scopo più elevato sotto l'emblema dell'Ellenia, quantunque non comprendano la lingua greca.

Fu già tempo in cui l'influenza dell'Austria in queste quistioni era preponderante.

Oggi vi sono due elementi che vi dominano, e noi non ci siamo ancor elevati alla loro altezza.

Questi elementi or si sostengono ed or si fanno la guerra: la politica francese, e l'oro dell'Ural.

Se la diplomazia austriaca capisce bene la sua parte deve profittar del momento favorevole per separare questi due elementi.

Bisogna opporre una politica superiore alla nuova politica che domina sulle rive della Neva e della Sena e che viene con tanta fortuna appoggiata sulle rive della Sprea.

Questa politica deve tenersi lontana tanto dal panslavismo quanto dal *filoellenicismo*.

Deve poggiare su interessi veri e non ideali, deve tendere ai nostri interessi ed a quelli che devono diventare i nostri.

Le dimostrazioni d'amicizia fatte alla flotta americana a Pietroburgo, e la presa di Bokara per parte della Russia sono tali da procurarci, nelle questioni di cui abbiamo parlato, un alleato la cui fedeltà è irremovibile dappoichè si tratta del suo interesse.

Gli interessi inglesi minacciati in Asia, ed in America cercano un punto d'appoggio per reagire. Questo punto d'appoggio è la questione d'Oriente.

Tocca ai nostri uomini di Stato di trar profitto da questa situazione.

— Si legge nel *Fremdenblatt*:

La formazione del Ministero ungherese, alla quale ha preso tanta parte il ministro conte Belcredi è pienamente riuscita, e si aspetta già pel principio della settimana la pubblicazione delle nomine.

Nel corrente del mese prossimo, verrà convocata la Dieta ungherese, la quale troverà il Ministero responsabile già composto.

GERMANIA. — L'*Europe* dà il seguente testo del trattato di pace conchiuso fra la Prussia e la Baviera:

Le Loro Maestà il re di Prussia ed il re di Baviera animati dal desiderio di assicurare ai loro popoli i benefici della pace, hanno risoluto di accordarsi sulle disposizioni d'un trattato di pace da conchiudere.

A questo effetto le Loro Maestà hanno nominati a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il re di Prussia: il conte Ottone de Bismarck-Schoenhausen, primo ministro e ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila Nera ecc. ecc., ed il signor ciamberlano Carlo Federico de Savigny ambasciatore, consigliere intimo del re, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila Rossa di 1ª classe ecc. ecc.;

Sua Maestà il re di Baviera: il signor barone von der Pfordten, ministro della Casa del re e ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine del Merito, della Corona Reale ecc. ecc., ed il conte Ottone de Bray-Steinbourg inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Corte imperiale d'Austria, ministro di Stato in ritiro, pari ereditario, Gran Croce dell'Ordine del Merito, della Corona di Baviera e di San Michele ecc. ecc.

I suddetti plenipotenziari dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, si sono messi d'accordo sulle seguenti disposizioni:

Art. 1. D'or in avanti fra le Loro Maestà il re di Baviera ed il re di Prussia, fra i loro eredi e successori, e fra i loro Stati e sudditi regneranno pace ed amicizia.

Art. 2. S. M. il re di Baviera si obbliga pagare al re di Prussia a titolo d'indennità per le spese di guerra sostenute dalla Prussia la somma di 30 milioni di fiorini in scudi d'argento od in verghe d'argento.

Il pagamento di questa somma dovrà esser fatto come segue: 10 milioni saranno versati all'atto dello scambio delle ratifiche del presente trattato collo sconto di due mesi al tasso del 5 per cento l'anno; 10 milioni entro tre mesi; e 10 milioni sei mesi dopo la data delle ratifiche.

I due ultimi termini porteranno l'interesse del 5 per cento a cominciare dal terzo mese dopo la ratifica.

Art. 3. Sua Maestà il re di Baviera garantisce il saldo di questa somma mediante deposito di buoni del tesoro bavarese 6 per cento, o con deposito di obbligazioni di Stato bavaresi e wurtemburghesi, o con quello di lettere di cambio delle prime case sulla Banca di Nuremberg.

Questi effetti dovranno portare la girata della Regia Società del commercio marittimo.

Le obbligazioni di Stato 3 1/2 per cento saranno valutate al 70; quelle 4 per cento all'80; quelle 4 1/2 per cento al 90; infine quelle 5 per cento al 95.

Art. 4. Scambiate le ratifiche del presente trattato il 2° corpo di riserva prussiano sgombrerà a marcie accelerate la Baviera. S. M. il re di Prussia ritirerà al più presto le altre sue truppe dal territorio bavarese immediatamente dopo prestata la garanzia stipulata all'articolo 3, e dopo pagata l'indennità.

Le truppe nel loro ritorno saranno mantenute conformemente al regolamento federale pel mantenimento delle truppe.

Art. 5. Sua Maestà il re di Baviera riconosce quanto è stipulato in un trattato preliminare conchiuso il 26 luglio fra la Prussia e l'Austria a Nicholsbourg, ed aderisce ugualmente a questo trattato, ed alle sue stipulazioni in quanto esse si riferiscono all'avvenire della Germania.

Art. 6. Il riparto della quota di proprietà spettante alla già Confederazione tedesca sarà ulteriormente regolato da una convenzione speciale.

Art. 7. Immediatamente dopo conchiusa la pace gli eccelsi contraenti inizieranno le trattative per regolare gli affari doganali.

Intanto rientrerà in vigore il trattato doganale 16 maggio 1863, e le convenzioni che vi si riferiscono, e che la guerra aveva rotte difatto; però a datare dal giorno della ratifica del presente trattato, ciascheduno degli eccelsi contraenti si riserva il diritto di denunziare questo trattato sei mesi prima.

Art. 8. Colla presente sono rimessi in vigore tutti gli altri trattati e convenzioni state conchiuse dagli eccelsi contraenti prima della guerra.

Art. 9. Appena ristabilita la pace in Germania, gli eccelsi contraenti passeranno alla nomina dei commissari incaricati di elaborare le basi d'un regolamento, ad oggetto di migliorare il servizio dei viaggiatori, e delle merci sulle ferrovie, specialmente per stabilire una concorrenza equa, ed opporsi alle tendenze di certe amministrazioni private, tendenze nocive agli interessi generali del movimento commerciale.

Gli eccelsi contraenti essendo d'accordo in riconoscere la necessità di stabilire nuove strade di comunicazioni ferroviarie dal punto di vista dell'interesse generale, incaricheranno ugualmente i commissari di cui si tratta di elaborare un progetto, giusta i principii dettati dall'interesse generale del commercio.

Art. 10. I contraenti consentono a sopprimere, incominciando dal 1° gennaio 1867, la percezione dei diritti di navigazione sul Reno, cioè il diritto di navigazione (tariffa *B* della Convenzione 31 marzo 1831) ed il diritto di tonnellaggio (articoli addizionali 16 e 17 alla Convenzione del 31 marzo 1831), in quanto che gli altri Stati tedeschi sulle rive del Reno aderiscono a questa soppressione.

Art. 11. Passano alla Prussia le stazioni telegrafiche bavaresi situate nell'interno del territorio della Confederazione della Germania settentrionale, e del granducato d'Assia; la soppressione di queste stazioni, e quella della stazione dei telegrafi bavaresi a Magonza dovranno effettuarsi al più tardi sei settimane dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato. La Baviera conserva il materiale di servizio di questi telegrafi.

Art. 12. Saranno consegnati alla Prussia i documenti ed altre carte che verranno designati dai commissari, documenti che si trovano depositati negli archivi regi di Bamberga, e che si riferiscono specialmente ed esclusivamente agli antichi Burgravi di Wurtemberg ed ai Margravi di Brandembourg.

Art. 13. Essendo state formulate per parte della Prussia pretese sul possesso di una Galleria di quadri stata già trasportata da Dusseldorf a Monaco, i contraenti si sono messi d'accordo a tale oggetto di sottoporre la questione al giudizio di arbitri.

A tale oggetto la Baviera designerà tre Corti d'appello, fra le quali la Prussia sceglierà quella che avrà a decidere sulla controversia, e pronunziare il verdetto.

Art. 14. Essendo stato riconosciuto necessario dal punto di vista strategico e di movimento generale di rettificare le frontiere, Sua Maestà il Re di Baviera cede al Re di Prussia il distretto di Gersfeld, i distretti di Orb e il territorio di Caulsdorf sito fra Saalfeld ed il cantone prussiano di Ziegenouch.

Immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato gli eccelsi contraenti nomineranno i commissari incaricati di regolare i confini.

Le cessioni delle porzioni di territorio suaccennate avranno luogo dentro le quattro settimane susseguenti alla ratifica del trattato.

Art. 15. Immediatamente dopo la ratifica di questo trattato sarà restituito ed al bisogno consegnato a Hof, Lichlenfels o Aschaffenbourg tutto il materiale di strade ferrate dello Stato e delle Società private stato portato via o sequestrato.

Art. 16. I prigionieri di guerra saranno tutti messi in libertà e trasportati senza spesa sia a Hof sia a Aschaffenbourg entro otto giorni a datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

I prigionieri ammalati o feriti saranno messi in libertà appena guariti.

La consegna ed il ricevimento dei prigionieri avranno luogo in presenza di ufficiali prussiani e bavaresi, i quali a tale scopo stanzieranno tutto il tempo necessario a Hof e a Aschaffenbourg.

Art. 17. Saranno restituite o bonificate al Governo bavarese le obbligazioni pel totale di 33 mila fiorini state portate via dalle truppe prussiane a Kissingen, obbligazioni appartenenti alla cassa di una società di soccorso a favore dei poveri operai delle saline.

Art. 18. La ratifica del presente trattato dovrà aver luogo al più tardo entro dodici giorni da oggi, e per conseguenza sino a quest'epoca restano in vigore l'armistizio e le disposizioni state prese per la linea di demarcazione.

I plenipotenziari qui sopra nominati hanno fatto in doppio questo trattato, firmato e munito del loro suggello.

Fatto a Berlino, il 22 agosto 1866.

(L. S.) *firm.* conte DE BISMARCK.
(L. S.) DE SAVIGNY.
(L. S.) barone VON DER PFORDTEN.
(L. S.) conte DE BRAY-STEINBOURG.

II. — *Convenzione addizionale al trattato di pace.*

I plenipotenziari qui sottoscritti si sono messi d'accordo sulle seguenti disposizioni relative alla regolarizzazione delle frontiere stipulate all'articolo 13 del trattato di pace.

Il Governo prussiano entra in tutti i diritti ed assume tutti gli obblighi del Governo bavarese nei distretti di Orb e Gersfeld e nel territorio di Caulsdorf, e si incarica per conseguenza del pagamento delle pensioni e stipendii nelle forme usate fin oggi.

Ai funzionari ed altri impiegati residenti nei territori succitati si garantirà l'ammontare integrale dello stipendio percepito sin oggi, in quanto però che rimangano al servizio della Prussia.

Se nei tre mesi che seguono dopo la ratifica di questo trattato si ritirano in Baviera, come sono liberi di fare, essi sino a tanto che sieno nuovamente impiegati saranno trattati a norma del regolamento pel servizio bavarese, e giusta le leggi vigenti.

I militari oriundi dei territori stati ceduti alla Prussia e che non hanno il grado di ufficiale saranno inviati dall'esercito bavarese alle loro case.

La durata del loro servizio nell'esercito bavarese verrà loro calcolata quando saranno dimandati pel servizio militare prussiano. Gli ufficiali hanno la libertà di scegliere il luogo dove vogliono prestar il loro servizio in avvenire.

2° I commissari menzionati all'art. 13 del trattato di pace si occuperanno di tutti gli oggetti relativi alla regolarizzazione delle frontiere; cioè, degli archivi, degli arretrati delle pubbliche contribuzioni e d'altri oggetti di questa categoria.

3° Gli abitanti dei territori ceduti sono liberi di andare a stabilirsi in Baviera entro un anno a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.

4° La Prussia assumendo l'amministrazione dei telegrafi nel granducato d'Assia assicura al Governo bavarese il diritto di mantenere, per quanto bisogni, una comunicazione telegrafica diretta al Palatinato del Reno, ed in cambio la Baviera sopprime la stazione telegrafica che teneva fin oggi nel granducato d'Assia.

5° In seguito alla cessione del distretto d'Orb il governo prussiano appianerà le difficoltà che l'Assia Elettorale opponeva sin oggi all'andata in esecuzione del trattato notificato relativo alla soppressione del condominio della Baviera e dell'Assia Elettorale.

6° In quanto all'indennità stipulata all'articolo 2 e da pagarsi in verghe d'argento, i contraenti valuteranno la libbra d'argento fino al tasso di 29 talleri e 27 grossi d'argento.

Il Governo prussiano accorda la franchigia dei dazi e di porto pel trasporto dell'argento in

moneta, od in verghe destinato al pagamento dell'indennità delle spese di guerra.

7° Il governo bavarese permette alle truppe bavaresi attualmente stazionate a Wurtemberg di toccare al loro ritorno il territorio bavarese.

Il mantenimento delle truppe ha luogo giusta il regolamento federale pel mantenimento delle truppe.

8. Riguardo alle truppe dell'Assia Elettorale e del Nassau che si trovano ancora sul territorio bavarese sono state prese le seguenti disposizioni. La Baviera è incaricata di far al più presto ritornare le truppe alle loro case. Sono messe a carico della Prussia le spese del ritorno di queste truppe le quali passata la linea di demarcazione dovranno sottoporsi agli ordini del generale prussiano.

9. La Baviera mette a disposizione della Prussia le ferrovie Pilsen-Hof-Schwandorf per accelerare il trasporto delle truppe prussiane dalle provincie austriache; e non è duopo il dirlo, che la Prussia rimborserà pienamente le spese che ne risulteranno.

Il governo bavarese farà pervenire al conte di Rechberg governatore della fortezza di Magonza l'ordine di consegnare il giorno 26 di questo mese quella fortezza al governatore che sarà nominato da S. M. il Re di Prussia, e di lasciare nel giorno citato la fortezza alla testa delle truppe bavaresi.

10. Nissun suddito delle Loro Maestà potrà esser processato, molestato, o pregiudicato nei suoi averi per causa del suo contegno durante la guerra.

« La ratifica della presente convenzione sarà considerata come avvenuta per fatto stesso della ratifica del trattato di pace.

« Fatto a Berlino il 22 agosto 1866.

(Firmati) Conte DE BISMARCK
DE SAVIGNY
Barone VON DER PFORDTEN
Conte DE BRAY-STEINBOURG.

RUSSIA. — Si scrive da Pietroburgo 26 agosto all'*Indép. Belge*:

Dai più remoti confini dell'Impero ci giungono gravi notizie che da qualche giorno tengono agitata la pubblica opinione.

Si tratta di due insurrezioni parziali.

La prima di questa scoppiò fra i deportati politici nelle miniere della Siberia meridionale.

Un gruppo di 700 uomini addetti alle miniere di Nertchinck si sollevò in causa di una cospirazione tramata da lungo tempo.

Dopo una scaramuccia, nella quale han fatto prigioniero il colonnello Schatz capo della officina dove lavoravano, i rivoltosi si diressero verso le altre miniere dove lavoravano altri deportati politici allo scopo di provocare una sollevazione generale fra tutti i Polacchi in Siberia.

Le relazioni ufficiali affermano che i rivoltosi sono contorniati da tutte le parti, e che la sommossa sarà ben presto compressa; ma lettere private non si accordano con quanto dice il *Giornale di Pietroburgo*.

Le notizie non officiali dicono che il movimento insurrezionale dei deportati polacchi va prendendo un certo sviluppo. Dappertutto dove si trova una quantità di questi deportati, essi o si sarebbero sollevati, o sarebbero pronti a farlo, e sarebbero provvisti di buone armi.

Questo proverebbe l'esistenza di una cospirazione ben organizzata, ed ordita da lungo tempo.

L'altra insurrezione è scoppiata nel Daghestan, provincia del Caucaso.

Si dice che la guarnigione di Soukhoum-Kalè sia stata sgozzata dai Circassi insorti, e che il movimento si propaghi nelle montagne del Daghestan.

Finora non è arrivata nissuna notizia officiale a confermar queste voci, che par non sieno del tutto prive di fondamento.

Il viaggio del granduca Costantino nel Caucaso è precisamente provocato dal movimento dei montanari nel Daghestan. Il fratello più vecchio dell'Imperatore andò a raggiungere il granduca Michele, luogotenente del Caucaso, per aiutarlo a reprimere sul suo principio questa insurrezione.

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

.....Coloro che conoscono bene la condizione della Francia da un quarto di secolo fa solamente e visitano quel paese ora dopo un lungo intervallo, non possono fare a meno, dando uno sguardo lungo la strada tra Calais e Parigi, di non avvedersi de' cambiamenti maravigliosi in ogni ramo del ben essere materiale. Noi non siamo così ciechi partigiani del governo dell'imperatore Napoleone da ascrivere unicamente tutti questi progressi alla sua saviezza e previdenza, ma non si può revocare in dubbio che la prosperità di un popolo rampolla dalla pace, e pochi niegheranno che la politica di Napoleone sia stata principalmente pacifica. Noi per principio non siamo fautori di quello che chiamano governo « personale »; sappiamo che la vita umana è troppo precaria, troppo soggetto ad errare il giudizio individuale per andar lieti che la felicità del mondo dipenda dall'arbitrio di un uomo solo.

Nondimeno è avvenuto più di una volta in Francia che un uomo solo aveva evidentemente ragione mentre che la moltitudine del suo popolo aveva torto. Molte tra le più grandi opere della Francia nell'età nostra voglionsi assolutamente ascrivere alla iniziativa personale dello imperatore Napoleone, che ha dovuto lottare con un'opposizione potente, e aspettare con sicuro consiglio che l'opinione pubblica avesse il tempo di dar ragione a lui.

E dall'altro canto non pochi di quegli atti per i quali si biasima l'imperatore procedono meno da lui, che dalla soverchia deferenza al clamore di un partito, o al desiderio di cedere alle debolezze di un popolo irrequieto ed ambizioso.

— Si legge nella *Pall Mall Gasette* del 31 agosto:

Il *Morning Post* diceva ieri con linguaggio misterioso:

« È assai probabile, o almeno v'è ragione di credere che per il re dei Greci si tratti di un matrimonio che sembra dover conferire più lustro al suo grado di sovrano europeo. Dicesi che questo affare è sottoposto a certe condizioni che sono idonee a elevare la posizione del governo greco ».

Noi crediamo che queste linee del *Morning Post* alludano alle voci corse che il re dei Greci si fosse presentato come pretendente alla mano della principessa Luisa, fondando le sue speranze non solamente sui vincoli di famiglia che uniscono le due reali Case d'Inghilterra e di Danimarca, ma anche sulle simpatie che esistono tra l'Inghilterra e la Grecia. Dicesi di più che il signor Gladstone che va a visitare Roma, andrà fino ad Atene, ove S. M. l'ha invitato, onde studiare la situazione degli affari della Grecia e assicurarsi dell'avvenire del giovane sovrano.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York 18 agosto:

La grande Convenzione si giudica una vera vittoria. Il Massachussetts e la Carolina del sud si uniscono: il Texas ed il Maine, l'Oregon e la Florida uniscono armoniosamente le voci loro già discordi. Le risoluzioni e gl'indirizzi, adottati all'unanimità, accennano i principii ed i propositi della Convenzione in modo indubitabile.

Si dice che Johnson, quando visiterà gli Stati del sud, sarà accompagnoto da vari membri del gabinetto, dal generale Grant e dall'ammiraglio Farragut.

Il tumulto di Helena è stato smentito ufficialmente.

I morti nella sedizione di Nuova Orleans sono 38 ed i feriti 146. Si teme in quella città una nuova insurrezione di Negri.

I Canadesi stanno in grande agitazione per ogni maniera di voci intorno ai Feniani, i quali pare che meditino delle nuove ostilità. Vi sarà un grande banchetto feniano vicino al forte Eriè sul territorio americano, e dicesi vi assisteranno diecimila persone, tra cui molti tra i più segnalati ufficiali feniani. Le autorità canadesi hanno prese tutte le precauzioni necessarie in caso di qualche incursione, e rauneranno molti soldati al forte Eriè e nelle adiacenze. Si crede però che i Feniani si risolveranno a tentare di mettere in opera i loro progetti nella stagione delle raccolte.

— Lo stesso ha da Nuova York, 22 agosto:

Il presidente Johnson ha dichiarato il Texas riunito alla Unione, e con apposito proclama manifesta che la pace, l'ordine, la tranquillità e l'autorità civile esistono in tutti gli Stati Uniti.

In una visita che un comitato fece al Presidente per offrirgli una copia degli atti della Convenzione di Filadelfia egli fece un discorso e disse che quella Convenzione era la più importante di tutte dopo il 1787. Le sue dichiarazioni valevano quanto una seconda dichiarazione d'indipendenza. Nel tempo del discorso presidenziale il generale Grant stava al suo fianco.

Si adunerà il 17 settembre a Cleveland una convenzione di soldati e marinai per sostenere la politica del Presidente.

Si fa molta pressione politica su Stanton perchè si ritiri, e si aspetta ogni momento la sua dimissione.

Nel banchetto de' Feniani non si notarono dimostrazioni ostili.

Il comandante della squadra del Pacifico ha avuto l'ordine di distaccare una parte delle navi per tutelare gl'interessi americani a Mazatlan.

A Long Dock, di faccia a Nuova York, è avvenuta una tremenda esplosione di petrolio che ha ucciso sei persone e molte ferite, con la perdita di un milione di dollari.

ULTIME NOTIZIE

Il Ministro della guerra ed il Comando Supremo dell'esercito, presero in questi giorni, per considerazioni sanitarie, alcune misure relative alla dislocazione dell'esercito.

Manifestatisi alcuni casi di cholera nell'Alto Friuli era a temersi che il morbo si sviluppasse nell'esercito attivo quasi tutto accantonato nel Veneto, e che, oltre agli inconvenienti di una grande agglomerazione di truppe, non fosse poi possibile il ritirarlo dai luoghi ora occupati ed il procedere alla sua riduzione, dopo compiuta la pace.

Quattro Corpi d'armata incominciano da quest'oggi un movimento successivo per acquartierarsi nella linea fra Piacenza ed Ancona, mentre gli altri Corpi che rimangono nel Veneto prenderanno più larghi e più comodi accantonamenti.

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì del 4 a quello del 5 settembre: casi 115, morti 58, più 27 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 4 a quelle del 5 settembre: casi 35, morti 27.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 4.

Il *Fremdenblatt* assicura che l'intendenza dell'armata sassone ha rinnovato per due mesi il contratto d'approvigionamento coi fornitori austriaci. Una parte delle truppe sassoni stanzierà in sul confine dell'Ungheria. Ciò prova sempre più come le relazioni, che s'avevano a stabilire fra la Prussia e la Sassonia, non sieno finora punto regolate.

Parigi, 4.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	3	4
Fondi francesi 3 0/0	69 85	69 82
Id. 4 1/2 0/0	99 —	99 25
Consolidati inglesi	89 1/2	89 1/4
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	56 —	55 95
Id. (fine mese)	56 —	56 —
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	666	667
Id. italiano	—	250
Id. spagnuolo	345	340
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	79
Id. Lomb.-venete	415	410
Id. Austriache	360	362
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	120	121
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 4.

Il *Temps* annunzia che il conte di Goltz sarà nominato ambasciatore a Vienna e verrà rimpiazzato a Parigi dal barone di Savigny. Il barone di Werther diverrebbe sotto segretario di Stato per gli affari esteri.

Berlino, 4.

La *Gazzetta Crociata*, confermando la notizia che sia stata conclusa la pace coll'Assia Darmstadt, dice che la Prussia mantenne le sue domande primitive. Il Darmstadt paga tre milioni e cede la parte settentrionale dell'Assia Superiore e Homburgo.

La *Gazzetta Nazionale* assicura che Benedetti partì per Carlsbad e non per Parigi.

Parigi, 5

Il *Moniteur* dice che le ultime notizie di Candia fanno sperare che si potrà evitare uno spargimento di sangue. I comandanti delle truppe turche ed egiziane si sforzano per far prevalere uno spirito di conciliazione.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *Le gendre de M. Poirier*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Un bicchier d'acqua*.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 4 settembre 1866, ore 8 ant.

Forte innalzamento del barometro su tutta la Penisola. Mare generalmente calmo e cielo sereno. Dominano i venti del quarto e primo quadrante.

Barometro basso al nord d'Europa.

Stagione migliorata, ma non del tutto ristabilita.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 4 settembre 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755, 7	mm 755, 7	mm 756, 6
Termometro centigrado	19, 5	26, 0	18, 0
Umidità relativa	76, 0	24, 0	40, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	E debole	O debole	O debole

Temperatura: Massima + 26,3; Minima + 13,8

Minima nella notte del 5 settembre + 12,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 5 Settembre 1866).

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god.	1 lugl. 66		59 30	59 »	59 55	59 40	» »	» »
Detto in sott.	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 %	» 1 aprile		» »	» »	39 3/4	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 %	» 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	» »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc.	» 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1520	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia	» 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1515	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god.	1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. del Cred. Mob. Ital.			» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco.. god.	1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv.	» »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd.	» »	500	» »	» »	180 »	176 1/2	» »	» »
Dette	» »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.)	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c.	» 1 apr. 66	505	» »	» »	382 »	380 »	» »	» »
Dette in serie di 1 e 2	» »	505	384 »	382 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp.	» »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com 5 % obbl.	» 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz.	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate	» 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	» »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci.... 1ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie	» »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi	» »		» »	» »	» »	» »	61 »	» »
3 % Idem Idem	» »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8		
Detto	30		
Detto	60		
ROMA	30		
BOLOGNA	30		
ANCONA	30		
NAPOLI	30		
MILANO	30		
GENOVA	30		
TORINO	30		
VENEZIA e f. g.	30		
TRIESTE	30		
Detto	90		
VIENNA	30		
Detto	90		
AUGUSTA	30		
Detto	90		
FRANCOFORTE	30		
AMSTERDAM	90		
AMBURGO	90		
LONDRA	30		
Detto	90		
PARIGI	30		
Detto	90		
LIONE	90		
Detto	90		
MARSIGLIA	90		
Napoleoni d'oro		20 90	20 85
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO	FINE PROSSIMO PREZZO Lettera	Denaro	PREMIO
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 59 50 fine corrente; Napoleoni d'oro 20 85.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Segue **ELENCO N° 13** delle Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
149	Cangiani Rachele	12 febbraio 1827 - Castellamare	vedova di Aprea già usciere	3 maggio 1816	20 giugno 1865	127 50	28 gennaio 1864	durante vedovanza.
150	Verraz M.ª Clotilde	15 aprile 1827 - Cuneo	vedova di Sacco già saggiatore	22 marzo 1824	id.	395 »	6 marzo 1865	id.
151	Tassinari Albina	12 ottobre 1794 - Ravenna	vedova di Barzanti già impiegato di pubblica sicurezza	Pontificia	id.	255 36	19 ottobre 1864	id.
152	Garofalo Michele	22 giugno 1802 - Napoli	già guardaboschi	21 febbraio 1835	id.	461 »	1 gennaio 1864	
153	Rosi Ciriaco	3 dicembre 1805 - Agugliano	già commesso di marina	Pontificia	id.	742 14	16 ottobre 1864	
154	Gatti Giuseppe	12 settembre 1799 - Cremona	già giudice	14 aprile 1864	id.	2625 »	1 gennaio 1865	
155	Butera Carlo	22 aprile 1802 - Palermo	già uffiziale di 1ª classe	25 gennaio 1823	id.	2125 »	16 id.	
156	Sciacca Angela	8 dicembre 1816 - Giarre	vedova di Consoli già applicato di prefettura	22 marzo 1824	21 id.	216 65	20 gennaio 1864	id.
157	Marsala Ignazio	17 dicembre 1806 - Palermo	già capo sezione	14 aprile 1864	id.	1917 »	19 novembre 1864	
158	De Simone Rachele	31 marzo 1788 - Napoli	vedova di De Simone già archiviario	3 maggio 1816	id.	408 »	28 gennaio 1865	id.
159	Rendina Teresa	20 aprile 1828 - id.	orfana di Giuseppe già uffiziale di ripartimento	id.	id.	1020 »	19 marzo 1865	durante nubilità, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
160	De Rosa Luisa	28 settembre 1812 - Napoli	vedova di Quinto già giudice	id.	id.	920 83	6 gennaio 1865	durante vedovanza.
161	Volpicelli Carolina	4 novembre 1797 - id.	vedova di Marcilie già tenente doganale	id.	id.	255 »	5 aprile 1865	id.
162	Russo Rosa	7 settembre 1791 - Palermo	vedova di Urso o d'Orso già uffiziale di Banco	25 gennaio 1823	id.	85 »	26 marzo 1864	id.
163	Lucarelli Gio Battista	29 settembre 1793 - Montottone	già sergente veterano	7 febbraio 1865	id.	565 »	16 aprile 1865	
164	Cianchi Nicola	6 marzo 1807 - Emo	già distributore di biblioteca	Toscana	id.	900 »	1 gennaio 1865	
165	Barnaba Tommaso	11 giugno 1807 - Napoli	già sottotenente	7 febbraio 1865	id.	1260 »	16 aprile 1865	
166	Gola 2° Giovanni	25 dic. 1805 - Brandes-Fort (Allem.ª)	già capo sellaio militare	id.	id.	465 »	id.	
167	Marzano Vincenzo	27 agosto 1811 - Napoli	già luogotenente	id.	id.	1275 »	id.	
168	Palmieri Pasquale	16 giugno 1812 - id.	id.	id.	id.	1275 »	id.	
169	Ballero cav. Benedetto	11 ottobre 1805 - Cagliari	già luogotenente colonnello	id.	id.	4000 »	16 marzo 1865	
170	Pantaleo Luigi	13 dicembre 1824	già foriere maggiore veterano	id.	id.	374 50	1 maggio 1865	
171	Giorgi Albina	27 maggio 1842 - Rimini	orfana di Gesualdo già impiegato di polizia	Pontificia	id.	181 94	11 novembre 1864	durante nubilità.
172	Massei M.ª Eletta / Ferrieri Ercole	10 giugno 1814 - Offida / 28 maggio 1853	vedova e figlio di Ferrieri Vito già sostituto segretario	id.	id.	129 27	5 giugno 1864	durante vedovanza della madre e minor età del figlio.
173	Valentini Francesco	28 giugno 1792 - Modena	già portiere	Modenese	id.	288 »	—	per una sola volta.
174	Chillone Natale	24 dicembre 1834 - Cavriago	già guardaboschi	id.	id.	144 »	—	id.
175	Gaetti Carlo	16 febbraio 1796 - Mocogno	id.	id.	id.	230 26	1 gennaio 1865	
176	Pucci Luigi	24 aprile 1792 - Modena	già impiegato del lotto	id.	id.	1050 »	id.	
177	Mecagni Rinaldo	9 maggio 1797 - Frignano	già guardaboschi	id.	id.	294 »	—	id.
178	De Matteis Ignazio	11 aprile 1819 - Napoli	già sotto-commissario di guerra	25 maggio 1852	id.	1329 93	16 aprile 1865	conchè cessi l'altra di lire 920.
179	Cluet Luigi	31 marzo 1825 - Cuffies (Francia)	già luogotenente	7 febbraio 1865	id.	1125 »	20 febbraio 1865	id.
180	Bolognini Maria	13 febbraio 1850 - Varallo	orfana di Vincenzo già soldato	id.	id.	200 »	id.	id. di lire 175 e durante nubilità e minor età.
181	Dupont cav. Pietro	12 aprile 1812 - Valsavaranche	già medico divisionale	id.	id.	2850 »	16 marzo 1865	
182	Fieschi Raffaele	4 novembre 1802 - Napoli	già luogotenente colonnello	id.	id.	4000 »	1 aprile 1865	
183	Bellotto Giovanni	13 maggio 1819 - Mongardino	già appuntato carabiniere	id.	id.	465 »	17 marzo 1865	
184	De Leo Carlo	8 luglio 1811 - Benevento	già sottotenente	id.	id.	1240 »	1 aprile 1865	
185	Gasperoni Francesco	11 marzo 1820 - Ripatransone	già sergente	id.	id.	455 »	9 id.	
186	Rossi Pietro	9 luglio 1808 - Audino	già sergente veterano	27 giugno 1850	id.	439 20	1 luglio 1864	conchè cessi l'altra di lire 366.
187	Sicilia Domenico	25 aprile 1806 - Cosenza	id.	id.	id.	476 »	16 gennaio 1865	
188	Volpino Bartolomeo	26 dicembre 1822 - Torino	già maniscalco militare	7 febbraio 1865	id.	328 80	1 aprile 1865	
189	Ferrara Domenico	12 marzo 1809 - Castellamare	già sergente veterano	id.	id.	525 »	16 marzo 1865	
190	Longobardi Matteo	13 agosto 1807 - Salerno	id.	id.	id.	415 »	1 aprile 1865	
191	Zanni Pietro	18 aprile 1816 - Bologna	già soldato veterano	id.	id.	324 »	16 id.	
192	Polonioli Carlo	21 ottobre 1840 - Brescia	già sergente	id.	id.	415 »	14 id.	
193	Fiori Pietro	10 luglio 1842 - Osilo	già soldato	id.	id.	666 66	20 id.	
194	Fognani Pasquale	28 dicembre 1806 - Bibbiena	già soldato veterano	id.	id.	330 »	21 id.	
195	Tornatola Litterio	20 novembre 1808 - Messina	già sottotenente	id.	id.	1300 »	1 id.	
196	Vecchio Michelangelo	4 marzo 1816 - Girgenti	già tenente doganale	3 maggio 1816	id.	340 »	1 febbraio 1864	
197	Stella Nicola	9 luglio 1801 - Trani	già foriere veterano	7 febbraio 1865	id.	565 »	16 aprile 1865	
198	Martucci Saverio	20 agosto 1813 - Mercogliano	già guardia del Palazzo Reale	id.	id.	505 »	5 id.	
199	Zanza Giovanni	8 febbraio 1842 - Bonorva	già bersagliere	id.	id.	300 »	12 id.	
200	Perina Michele	14 aprile 1808 - Napoli	già caporale veterano	id.	id.	381 »	16 marzo 1865	

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

Strade Ferrate Romane

(Sezione Nord)

In occasione della FIERA, che avrà luogo nella ***Città di Prato*** nei giorni **8, 9, 10, 11** e **12** corrente, oltre le partenze del vigente Orario, avranno luogo le seguenti:

	POM. A	POM. B	POM. C		POM. D	POM. E
Da Firenze	2 —	3 35	—	Da Pistoia	—	9 —
» Rifredi	2 6	3 41	—	» San Piero	—	9 12
» Castello	2 12	3 47	—	Prato arriva	—	9 25
» Sesto	2 19	3 54	—	Prato parte	7 30	9 35
» Calenzano	2 29	4 4	—	» Calenzano	7 41	9 45
Prato arriva	2 40	4 15	—	» Sesto	7 51	9 56
Prato parte	—	—	8 5	» Castello	7 58	10 3
» S. Piero	—	—	8 18	» Rifredi	8 4	10 9
a Pistoia	—	—	8 30	a Firenze	8 10	10 15

Firenze, 3 Settembre 1866.

Il Capo del Movimento
S. Dumini.

2405

CITTÀ DI BRA

REGIO CONVITTO DELLA PROVVIDENZA - EDUCANDATO PER LE FIGLIE DI CIVIL CONDIZIONE

Posto gratuito Rambaudi, con preferenza alle attinenti, da godersi sino all'anno ventesimoquinto d'età.

Ogni aspirante dovrà presentare nella Segreteria del Convitto, dentro un mese dalla data della presente inserzione, i seguenti titoli in carta bollata, debitamente legalizzati e cuciti in fascicolo, cioè:

1° L'albero genealogico comprovante l'attinenza col fondatore, abate Rambaudi;

2° Una deposizione giudiziale di due testi comprovante l'asse patrimoniale della famiglia rispettiva;

3° La fede di battesimo e di buona condotta del proprio parroco;

4° Un certificato di un medico esercente che dichiari essere la postulante di costituzione sana e robusta, libera da ogni incomodo disturbante la convivenza, e di avere sofferto il vaiuolo o di essere stata vaccinata con successo;

5° Un ricorso ragionato alla Direzione che spieghi il grado di attinenza col fondatore, lo stato della famiglia, colla enumerazione dei titoli a corredo.

Non ottemperando a quanto sopra nel termine prefisso, la Direzione sarà libera nella collazione del posto, nè più si farà luogo a richiami. 2411

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

L'adunanza generale degli azionisti convocata per il 17 luglio non avendo avuto luogo per mancanza del numero delle azioni volute dallo statuto, gli azionisti della Cassa suddetta sono convocati in adunanza generale (*seconda convocazione*) per il 13 settembre prossimo a ore 1 pom. nelle stanze dei Pubblici pagamenti, all'oggetto di:

1° Prendere cognizione di un ufficio del ministro di agricoltura e commercio relativo alla modificazione dello articolo 5 degli statuti sociali deliberata nell'adunanza generale del 27 marzo scorso.

2° Deliberare intorno all'approvazione del bilancio a tutto il 31 decembre 1865.

Il bilancio e relativi allegati staranno a disposizione degli azionisti per le opportune indagini, nei cinque giorni che precedono quello stabilito per l'adunanza generale.

L'adunanza si compone dei proprietari di 10 azioni depositate nella Cassa della Società contro titolo nominativo, almeno un mese prima o che consegneranno 20 azioni all'Amministrazione della Società che ne rilascierà ricevuta, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Dieci azioni danno diritto a un voto, 20 a due voti e così progressivamente.

Nessun socio però avrà diritto a più di 10 voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o rappresenta.

Le deliberazioni prese in questa adunanza saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti o delle azioni rappresentate, essendo seconda convocazione.

Però non si potrà deliberare che sulle materie poste all'ordine del giorno per la prima convocazione.

Le azioni potranno essere depositate anche:

In Firenze, presso la Succursale della Società;

A Genova, alla Cassa di Sconto;

A Torino, presso il Banco di Sconto e Sete;

A Milano, presso i signori Mazzoni e C. successori Uboldi;

I quali rilascieranno la relativa ricevuta di deposito.

Livorno, 24 agosto 1866.

Il presidente
E. Levi.

2260

COMUNITÀ DI MASSA MARITTIMA - PROV. DI GROSSETO

AVVISO DI CONCORSO.

Il sottoscritto, inerendo alle deliberazioni consiliari del 3 dicembre 1865 e 28 gennaio 1866, e veduta la volontaria renunzia del signor Agostino Scipioni, dichiara aperto il concorso al posto di segretario capo in quest'uffizio comunale coll'annua provvisione di lire 1,500, e cogli obblighi ed oneri inerenti a tal posto.

Assegnasi agli attendenti il termine di giorni venti dalla presente pubblicazione, ad avere presentato le loro istanze e documenti in appoggio.

Li 5 agosto 1866.

Il sindaco
F. Landi.

2403

LA BANCA FONDIARIA ITALIANA

con sede sociale in Torino, via Ospedale, 28

Per diverse **Provincie e Comuni** ha aperto una sottoscrizione **Volontaria** a tutto il 25 settembre 1866 per concorrere al **Prestito Nazionale di 850 milioni di lire** fissato per legge ed **autorizzato** con decreto reale del 28 luglio 1866.

Condizioni di sottoscrizione.

I versamenti si fanno all'atto di sottoscrizione con lire 95 *per ottenere un titolo di lire* 100.

Un solo individuo può acquistare più titoli.

Il solo fatto del versamento obbliga il sottoscrittore.

Gli utili e gli obblighi sul prestito sono quelli stabiliti dal R. decreto 28 luglio sopracitato.

I versamenti debbono essere diretti assicurati alla *Direzione Generale della Banca Fondiaria Italiana, via Ospedale* 28, *Torino*, la quale rilascierà subito una ricevuta interinale firmata dal cassiere e dal direttore e portante i bolli sociali, ed indicante la somma versata e la quantità dei titoli di L. 100 che intendesi acquistare.

Tale ricevuta sarà presentata per avere il relativo titolo o titoli che rilascierà il Governo. 2412

ISTITUTO HEER - TORINO

Via Principe Tommaso n° 5. — Per convittori ed esterni. Forma commercianti, amministratori e finanzieri, e dà corsi privati (anche serali) di lingue moderne e di contabilità. 2261

2399 **ESTRATTO.**

Mediante il pubblico istrumento del dì 30 agosto 1866, rogato dal notaro Vincenzio Guerri residente a Firenze, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Giacomo del fu Guglielmo Tillet possidente domiciliato in Firenze, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze, i seguenti beni, così descritti, indicati, e confinati nella relazione, e perizia dei signori ingegneri, cavalier Felice Francolini e Carlo, del dì 3 agosto 1866 e piante unite, ivi. « L'immobile è rappresentato dalle piante dimostrative, e consiste in quanto appresso:

« Sostruzioni: Due piccole vasche, o stanze sotterranee che hanno servito ad uso di bagno, e potrebbero anche servire tuttavia con qualche incomodo però delle parti destinate a manifatture; sono distinte in pianta con i numeri 71, 72.

« Gli ambulacri, che conducono alla doccia, ove con l'acqua mettendo in moto il rotone da cui la forza viene trasmessa ai vari meccanismi; sono marcati dei numeri 69, 70 e vi si aggiunge il numero 73, che è un piccolo stanzino.

« Il sodo di muramento *D*, ove il proprietario può prolungare la fabbrica a tenore del contratto pretorio di acquisto del dì 4 febbraio 1860, rogato Cartoni, e l'area sopraincombente al callone *B*, che per quanto resulta dal citato contratto pretorio può essa pure occuparsi con fabbrica sotto la condizione però di lasciare libero l'accesso, e la parte inferiore a Danti nei modi prescritti dal contratto medesimo.

Piano terreno.

« Una stretta galleria, o andito coperto a tetto, e diviso in due parti, ove trovasi una ruota dentata, una macine verticale, ed una orizzontale per seme di lino. È marcato nella pianta relativa col numero 78.

« Due stanze, e piccoli annessi marcati in pianta coi numeri 81, 82, 83, 85, nei quali trovansi meccanismi da cardare non compresi nella stima.

« Uno stanzoncino discretamente vasto marcato in pianta da numeri 79, 80, ove trovansi diversi macinelli ora inservienti alla fabbricazione dei marmi artificiali, e che unitamente ai loro meccanismi sono compresi nella stima, come meglio dal citato inventario.

« L'andito scoperto marcato di numero 8, di uso a comune colla porzione d'immobile spettante a Danti, e dal quale si accede al callone distinto da lettera *B*. Ed oltre a questo l'uso a comune delle corti e anditi che dalla piazza della Zecca Vecchia conducono alla porzione Tillet già descritta, e da descriversi sempre a tenore del contratto pretorio avanti citato.

« Una piccola corte in parte coperta, e ridotta per uso di stalla con loggetta, o annessi, e l'ingresso ai locali superiori segnati in pianta con i numeri 75, 74, 86, 87.

« Un andito marcato del n° 77, e la parte inferiore della vecchia torre segnata del numero 76, nella quale avvi una impalcatura a mezza altezza, che la divide nella maggior parte nella sua estensione.

Primo piano.

« Numero quattro ambienti soprapposti in parte allo stanzoncino dei macinelli marcati in pianta col numero 84, ove si trovano dei meccanismi per lanificio non compresi nella stima. Due piccoli quartieri accessibili dalla già nominata corticella, e marcati nella pianta con i numeri 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Secondo piano e parti superiori.

« Un quartiere composto di 2 stanze stoiate sotto il tetto con piccola cucina.

« E la porzione superiore della già nominata torre in due stanzoni sopra posti, il tutto marcato dei numeri 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

« Impostazione catastale: ai libri, e mappe del vigente censimento; il descritto immobile ha la seguente notazione:

« Comunità di Firenze sezione *B*, particelle 1678 parte, 1677 in parte, articolo di stima 1366 insieme onerate della rendita imponibile di toscane lire 583, e centesimi 27 pari a italiane lire 489, e centesimi 94.

« Confini: alla porzione sull'Arno, ove sono le macchine, 1° fiume Arno da due parti, e per più lati e direzioni gli altri proprietari dell'immobile detto la Zecca Vecchia.

« All'altra porzione, 1° corte d'ingresso, e anditi a comune; 2° fiume Arno dalla parte di mezzogiorno; 3° e per più lati, e direzioni proprietari delle altre parti della Zecca Vecchia; 4°..... con il giardino Scoti salvo se altri ecc. »

La detta cessione, rilascio, *et quatenus* vendita, e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire 65,630, che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 1° novembre prossimo 1866 al sig. Giacomo Tillet, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni, da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini, ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucij
proc. della comunità di Firenze.

2408 **EDITTO.**

D'ordine dell'illustrissimo signor Vincenzio Pallavicini, giudice delegato al fallimento di Tito Torrigiani, sono invitati tutti i creditori del medesimo fallimento a presentarsi la mattina del dì 19 settembre corrente a ore 11 nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 3 settembre 1866.

M. De Metz, vice canc.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che alle ore undici antimeridiane del giorno 10 settembre venturo si procederà in questa Direzione Generale delle tasse e del demanio ad un secondo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, per la vendita del prodotto delle prossime pesche autunnale e quaresimale nelle valli di Comacchio in base del capitolato modificato, quanto alle principali condizioni, come segue:

1° Vengono ridotti del dieci per cento i prezzi normali per ogni marca e qualità di pesce preventivamente stabiliti nelle seguenti cifre:

Morello caldirolo	L. 1 80	per chilogramma
Morello fosso	» 1 60	id.
Morello	» 1 05	id.
Morello bagarone	» » 95	id.
Arrosto	» » 70	id.
Salato	» » 75	id.
Frittura	» » 50	id.
Miglioramenti	» 1 80	id.
Anguille da vivo	» » 70	id.
Cefali	» » 75	id.
Acquadelle da vivo	» » 20	id.
Gallume	» » 16	id.
Acquadelle per concime	» » 60	per ogni paniere di chil. 138;

2° Il contratto potrà guarentirsi con vincolo o deposito di una rendita sul Debito pubblico dello Stato di sole L. 4,000, colla prestazione inoltre di due fideiussori solidali e di un approbatore riconosciuti per idonei dall'Amministrazione;

3° Il pagamento del prezzo dovrà eseguirsi di otto in otto giorni a misura della consegna del pesce;

4° Il contratto s'intenderà di pien diritto risolto, sopra domanda dell'acquirente, in caso di guerra guerreggiata nel Regno.

Rimane fermo:

a) Che a guarentigia degli effetti dell'asta gli attendenti dovranno previamente depositare la somma di lire trentamila in numerario od in titoli del Debito pubblico dello Stato al portatore;

b) Che le spese relative all'asta ed alla successiva stipulazione del contratto, esclusa la tassa di registro, da cui va esente per legge, staranno a carico del deliberatario.

Il capitolato d'oneri del contratto sarà visibile a chicchessia:

In Torino, presso questo Ministero; in Comacchio, presso l'Amministrazione delle Valli; in Ferrara e Ravenna, presso le prefetture; ed in Firenze, Bologna, Forlì, Modena, Milano, Genova, Ancona ed Alessandria, presso le Direzioni provinciali delle tasse e del demanio.

Torino, addì 30 agosto 1866.

Il Direttore Capo di Divisione
E. Segrè.

2394

DIREZIONE GENERALE DEI RR. SPEDALI ED OSPIZI DI LUCCA

AVVISO.

La Direzione suddetta, volendo provvedere al rimpiazzo del vacante posto di secondo medico-chirurgo-astante in detti Spedali, invita coloro che, forniti dell'una e dell'altra matricola, volessero attendervi, a presentare le loro domande in carta bollata, corredate dei relativi diplomi, alla segreteria della Direzione, entro il termine di giorni venti dalla inserzione del presente avviso in questo periodico.

Il posto si conferisce per un quadriennio, spirato il quale cessa ogni diritto del titolare verso i RR. Spedali, tranne il caso di conferma, quando venga domandata, e respettivamente concessa.

Le relative ingerenze, da alternarsi con altro astante, sono determinate da speciale regolamento disciplinare, ed hanno principalmente per oggetto il servizio di medicheria, il ricevimento, la straordinaria assistenza e la medicatura degl'infermi.

Il titolare, oltre l'uso di una camera mobiliata, lume, fuoco, biancheria ed indennità di vestiario, riceve un annuo stipendio di L. 716 80.

La nomina vien fatta senza la formalità dell'esame, avendo derogato in questo alle precedenti disposizioni il rescritto del 14 giugno 1853.

Dalla segreteria della Direzione suddetta

Lucca, il 1° settembre 1866.

Il segretario
Avv. Luigi Moscheni.

2409

COMUNE DI SENIGALLIA

Si fa noto che a tutto il mese di settembre corrente è aperto il concorso al vacante ufficio di segretario comunale.

L'emolumento stabilito è di annue L. 2,500.

Oltre i diversi certificati constatanti che non è stato mai condannato a pene criminali, e che ha sempre tenuto una saggia condotta morale e politica, il concorrente dovrà esibire la prescritta patente d'idoneità.

Senigallia, 3 settembre 1866.

Il sindaco
L. Rossini.

2410

INVITO A CREDITORI.

Firenze a dì 4 settembre milleottocentosessantasei.

Il sottoscritto come mandatario generale dei signori Agnese Parigi, dottore Enrico, Virginia, Cammilla, Eugenia, Giulia del fu dottor Pietro Parigi, in ordine ai privati atti del 29 e 31 agosto 1866, recognito il primo a Firenze dal notaro Malenotti, e l'altro a Livorno dal notaro Capuis, ad ogni e per ogni effetto di ragione, invita tutti quelli che possono vantare titoli di credito contro il patrimonio dei prelodati signori Parigi, e contro il dottore Enrico Parigi a presentarsi al di lui studio, posto in via del Castellaccio, numero 10, entro il termine di giorni quindici decorrendi dal dì dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

2401 Dott. Pietro Capei.

AVVISO.

Pel ministero del sottoscritto, oggi sottosegnato giorno, il signor Leon Raffin, ingegnere direttore della ferrovia Calabro-Sicula, residente in Rossano, provincia di Calabria Citra, ha prodotto appello presso questo tribunale civile dalla sentenza resa in favore del designatore signor Adolfo Cagiati di Gaetano, nativo di Roma, ed oggi d'ignoto domicilio, residenza o dimora, dalla pretura di Rossano il 14 luglio ultimo, registrata in questo uffizio il 27 istesso luglio, registro 3, vol. 3, fol. 175.

I motivi dell'appello sono i seguenti:

1° Richiamo delle ragioni spiegate in prime cure;

2° Illegale l'appellata sentenza, perchè senza risolvere il contratto tra il signor Cagiati e l'impresa Charles, Vitali, Piccardi, ecc., non si poteva condannare l'Impresa medesima al pagamento di lire 482 ed alle spese del giudizio;

3° Il sig. Cagiati non fu licenziato, ma prese una volontaria dimissione.

Nello stesso giorno citavasi in ultimo esso signor Cagiati con tutti i modi prescritti dall'articolo 141 e seguenti del Codice di proc. civ. a comparire all'udienza del sopradetto tribunale civile nel giorno di lunedì 5 prossimo novembre alle ore 10 antim. con continuazione, onde sentire che fosse fatto pieno diritto all'appello.

Per l'istante costituivasi procuratore l'avv. sig. Luigi Campagna.

Rossano, 25 agosto 1866.

L'usciere del tribunale
Luigi Napolice.

2393

2390 **AVVISO.**

Con deliberazione emessa dalla 2ª sezione della Corte d'appello di Napoli nel dì 3 agosto corrente anno, si è dichiarato farsi luogo all'adozione chiesta dai coniugi Nicola Maria Lipari e Concetta Riccio, domiciliati in San Giovanni a Teduccio, nella persona della nubile Maria Raffaela Jorio. Ed essendosi adempito alla pubblicazione ed affissione di detta deliberazione nei luoghi indicati dalla medesima e dalla legge, ed essendosi pubblicata ancora negli avvisi giudiziari del *Giornale di Napoli*, viene pubblicata ancora in questo Giornale, il tutto ai termini del disposto nella cennata deliberazione.

Michele della Calce, usciere.

2362 **DIFFIDAMENTO.**

Il nobile sig. cav. Alessandro Martelli inibisce a Giovanni Pesciullesi e sua famiglia lavoratori al podere denominato *il Lago* in comunità di Pontassieve di vendere e comprare non tanto bestiami che ogni altro genere senza ordine di Pietro Querci agente della fattoria di Grielgliano di proprietà di detto signor Martelli.

A dì 2 settembre 1866.

Strade Ferrate Romane

(Sezione Nord)

Col giorno di lunedì 10 settembre 1866 venendo attivato al pubblico servizio il tronco di ferrovia ***Avenza-Carrara***, l'Orario delle partenze dei Treni sarà il seguente:

Chilometri	Stazioni	ANT. 94 Misto	ANT. 96 Misto	POM. 98 Misto	Chilometri	Stazioni	ANT. 93 Misto	POM. 95 Misto	POM. 97 Misto
							31	34	36
	Da Carrara	6 —	8 30	6 10		Dall'Avenza	6 40	12 48	9 —
5	all'Avenza	6 12	8 42	6 22	5	a Carrara	6 52	1 —	9 12
		31	32 33	35					

Avvertenze.

I treni *Misti* trasporteranno anche le *Merci*. — Per ogni rimanente ricorrono le stesse avvertenze dell'Orario generale.

Firenze, 3 Settembre 1866.

Il Capo del Movimento
S. Dumini.

2404

Società anonima per la vendita di beni demaniali del Regno d'Italia

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA PER IL GIORNO VENTOTTO SETTEMBRE 1866.

***Vendita di beni demaniali autorizzata colle leggi** 21 **agosto** 1862 **n°** 793, **e** 24 **novembre** 1864 **n°** 2006.*

Il pubblico è avvisato che alle ore dieci antimeridiane del giorno di venerdì 28 settembre prossimo venturo, per parte della Società anonima per la vendita di beni demaniali del Regno d'Italia agente a nome e per conto del Governo si procederà (stante la deserzione degli incanti tentati addì 9 dicembre 1864) in una delle sale di quest'ufficio, alla presenza del signor prefetto e con intervento ed assistenza del sig. direttore del demanio o di chi sarà da esso delegato quale rappresentante la Società suddetta, a nuovi pubblici incanti da aprirsi a prezzo ribassato per la definitiva aggiudicazione, in favore dell'ultimo miglior offerente, dei beni demaniali descritti al n° 1 dell'elenco pubblicato nel giornale degli annunci ufficiali della provincia di Cuneo del giorno 29 luglio 1864, n° 177, quale elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato in quest'ufficio.

I beni che si pongono in vendita sono situati nel territorio del comune di Marene, circondario di Saluzzo, e consistono come appresso:

Podere denominato *Canaposo* situato nel territorio del comune di Marene, già dei Padri Domenicani di Racconigi, composto di vasto fabbricato rurale e civile, campi, prati, pascoli e vigne nelle seguenti regioni, cioè:

1° Prato nella regione *Moglia*, confina a settentrione Ariaudo Michele, a levante avv. Gastaldi e Bessè di Savigliano, a mezzodì detto Bessè, a ponente il rivo Ariasso.

2° Campo nella regione *Risere*, confina a settentrione Michele Ariaudo e detto Bessè, a levante lo stesso Bessè, la vedova Bernardi e Daniele Tommaso, a mezzodì detto Bessè, a ponente detto avvocato Gastaldi, e detto Bessè.

3° Campo nella regione *Trosse*, confina a settentrione Melano don Battista parroco, Brossolasco Michele e Bosio Bernardo, a levante Bernardi di Castel Delfino, a mezzogiorno conte Crottis di Costigliole, a ponente conte Crottis di Costigliole.

4° Prato nella regione *Bealera del molino grosso* e confina a settentrione col conte Crottis, a levante colla strada comunale da Marene a Fossano, a mezzodì colla vedova Allisio, a ponente colla Bealera Riasotto.

5° Campo nella regione *Busalussotto*, intersecato dalla via vicinale; confina a settentrione suddetto Bessè e Brossolasco Michele, a levante detto Bessè, a mezzogiorno le sorelle Emina ed i fratelli Cesano, a ponente dette Emina e detto Bessè.

6° Prato e campo nella regione *Salsa*, confina a settentrione Bernardi di Castel Delfino, a levante la strada comunale, a mezzodì il conte Cravetta, a ponente detto conte e detto Bernardi.

7° Campo e vigna contenente il fabbricato rurale e civile, confina a settentrione e levante col conte Crottis, a mezzogiorno colla via di San Sebastiano, a ponente colla via comunale da Marene a Fossano.

8° Pascolo boschivo, confina a settentrione colla via San Sebastiano, a levante la stessa via, a mezzodì Melano don Battista parroco, a ponente colla via comunale da Marene a Fossano.

Numeri di mappa 26, 43, 47, 48, 59, 61, 72, 60, 62, 65, 124, 125, 126, 129, 129 1/2, 130, 131, 137, 2085, 2086, 2087, 2122, 2123.

Il detto podere *Canaposo* è della superficie totale di ettari 40, are 76, centiare 34: il medesimo trovasi ora affittato al sig. Bacca Gabriele fu Rocco di Marene, al prezzo di annue lire 3,400 per una locazione di nove anni principiati li 11 novembre 1865, colla clausula però della rescindibilità per parte delle Finanze dopo il primo triennio, mediante preavviso di un anno, come da instrumento 7 ottobre 1865, rogato Vassallo.

L'asta sarà aperta sul prezzo di sole lire 54,453, centesimi 29, e così con un ribasso del 10 per 100 su quello di estimo di lire 60,503, cent. 66.

Ogni offerta in aumento del suddetto prezzo d'incanto non potrà essere minore di lire 200, art. 59 del regolamento, e sarà dichiarata deserta l'asta se non v'intervengono almeno due oblatori: in quest'ultimo caso non si farà luogo a ripetizione d'incanti.

Il prezzo di deliberamento sarà pagato a termini degli articoli 14° dei capitoli generali e 1° dei capitoli addizionali qui appresso menzionati.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti, depositare a mani del segretario capo della prefettura procedente o far fede di aver depositato nella cassa del ricevitore del registro di Cuneo, in denari od in titoli di credito al prezzo corrente della Borsa nel giorno dell'incanto, una somma corrispondente al decimo del prezzo d'asta.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale approvato dal Ministero delle Finanze addì 19 ottobre 1864, e di cui sarà lecito a chiunque di prender visione in questo ufficio procedente.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara e sotto l'osservanza delle prescrizioni delle leggi 21 agosto 1862 n° 793, e 24 novembre 1864 numero 2006, non che dei relativi regolamenti approvati coi Regi decreti 14 settembre 1862 n° 812, e 29 marzo 1865 n° 2246. Fra le spese a carico del deliberatario sono comprese quelle degli avvisi per gli incanti tentati addì 9 dicembre 1864, e della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Sentinella delle Alpi*.

A Cuneo, addì 22 agosto 1866.

Per detto ufficio di prefettura
Il segretario capo
Gassin.

2413

2406 **EDITTO.**

D'ordine dell'illustrissimo signor Vincenzio Pallavicini, giudice delegato al fallimento di Giuseppe Naldi, sono invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del detto fallimento a presentarsi in persona, o per mezzo di speciale procuratore, la mattina del dì 26 settembre corr. a ore una pom. nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio per deliberare sulla formazione del concordato che sarà per proporre il fallito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 3 settembre 1866.

M. De Metz, vice canc.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.